

# INPGI

Regime previdenziale per i giornalisti  
che svolgono attività giornalistica  
AUTONOMA anche sotto forma di  
CO.CO.CO.

# PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

- Legge 335/1995, art. 2, comma 25;
- Dlgs 103/96;
- Legge 247/07, art 1, comma 80;
- Delibera n. 17 del Comitato Amministratore del 22 dicembre 2008;
- Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti all'INPGI

# CHI ASSICURA

Sono obbligatoriamente iscritti all'INPGI tutti i giornalisti che svolgono l'attività professionale in forma autonoma

- Liberi professionisti (partita IVA)
- Prestazioni occasionali (ritenuta d'acconto)
- Cessione diritti d'autore
- Collaborazioni coordinate e continuative

# Requisiti

- Titolarità dello status di giornalista professionista, pubblicista o praticante iscritto nel relativo albo o registro professionale
- Natura giornalistica della prestazione di lavoro autonomo

## *Quindi*

Non sono assicurabili coloro che non sono iscritti all'albo ovvero che, pur iscritti all'albo (o al registro), svolgano attività di lavoro autonomo avente ad oggetto prestazioni che non rientrino nell'ambito della professione giornalistica

Eccezione: attività istituzionale svolta in qualità di componente dell'ordine, dell'ente di previdenza e degli altri organismi di categoria (casagit, fondo complementare)

# ISCRIZIONE ALL'INPGI

Entro 30 gg. dall'inizio dell'attività il giornalista deve iscriversi all'INPGI con modalità diverse a seconda se intrattenga un rapporto di Co.Co.Co. o meno

## COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il giornalista deve compilare il modello ISCR/GIO e consegnarlo al Committente (datore di lavoro) che provvede ad inviarlo all'INPGI

## ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE, OCCASIONALE, CESSIONE DIRITTO D'AUTORE

Il giornalista deve compilare il modello ISCR/GS e spedirlo all'INPGI

# LA CONTRIBUZIONE DEI CO.CO.CO.

# Co.co.co.

## REGIME IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009.

Si applicano anche ai compensi per collaborazioni prestate nel 2008 (o addirittura in anni precedenti) se percepiti a far data dal 13 GENNAIO 2009 in poi.

(per le collaborazioni coordinate e continuative si applica il principio fiscale di cassa “allargato”, in base al quale si imputano all’anno solare precedente - se riferiti a questo - anche i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo)

# MISURA DELLA CONTRIBUZIONE PER I CO.CO.CO.

ripartizione di 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2009	18,75 %	0,72 %	<b>19,47 %</b>	12,98 %	6,49 %
01/01/2010	23,40 %	0,72 %	<b>24,12 %</b>	16,08 %	8,04 %
01/01/2011	26,00 %	0,72 %	<b>26,72 %</b>	17,82 %	8,91 %
01/11/2019	26,00%	2,00%	<b>28,00%</b>	18,67%	9,33%

**Il contributo pari al 2,00%** è destinato al finanziamento:

- ✓ dell'indennità di maternità;
- ✓ del congedo parentale;
- ✓ dell'assegno per il nucleo familiare;
- ✓ dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera;
- ✓ **trattamento di disoccupazione;**

# Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie:

- dal 1° gennaio 2009: **12,75 %** (di cui 4,25 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2010: **15,30 %** (di cui 5,10 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2011: **17,00 %** (di cui 5,67 % a carico del giornalista).

Le aliquote ridotte si applicano solo:

- a) nei confronti di **giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico** a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti;
- b) nei casi in cui l'attività giornalistica sia svolta **contestualmente** a quella che comporta l'obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio, all'Inpgi 1 o all'Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare **tempestivamente** al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla Gestione separata dell'Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative non giornalistiche - nonché l'eventuale versamento dei contributi volontari presso l'Inpgi 1 **non consentono l'applicazione delle aliquote ridotte.**

# ADEMPIMENTI

Una volta consegnato il modello ISCR/GIO al committente, tutti gli adempimenti relativi alla gestione del rapporto contributivo previdenziale legato al rapporto di co.co.co. sono assolti dal committente attraverso le denunce ed i versamenti che effettua nei confronti dell'istituto, anche per la quota di contributi a carico del giornalista;

Il giornalista co.co.co. non deve quindi procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo salvo che non svolga anche attività autonoma libero - professionale



# Se il Committente non effettua gli adempimenti contributivi

- Nei casi di mancato o ritardato versamento della contribuzione trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili per evasione o omissione
- Il collaboratore può segnalare eventuali irregolarità al Servizio Contributi e Prestazioni dell'INPGI compilando l' apposito modulo per il recupero dei contributi (modello R5) disponibile anche sul sito web
- Sugli adempimenti in materia di assicurazione all'INPGI dei giornalisti co.co.co. hanno potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari ispettivi dell'Istituto

# SANZIONI CIVILI

## CO.CO.CO.

- Per le co.co.co., per il committente si applica il regime sanzionatorio previsto per la ex gestione INPGI sostitutiva dell'AGO:
- Legge 388/2000 art. 116, recepita con delibera INPGI n. 175/2004 (in vigore da 01/2005).

# MISURA SANZIONI L. 388/2000

- Evasione: 30% annuo – massimale 60%;
- Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%;
- Oltre i massimali si applica interesse di mora, attualmente del 2,68 %;
- Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione;
- Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5 punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%) tetto 40%.

# LA CONTRIBUZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

# Tipologia

Attività libero professionale con partita IVA

Prestazioni di lavoro occasionali  
assoggettate a ritenuta d'acconto alla fonte

Cessione di diritti d'autore

# Misura del contributo

**Contributo soggettivo** a carico del giornalista il 10% del reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali. A **decorrere 1/01/2020 la misura del contributo è incrementata al 12% e, per le fasce di reddito eccedenti i 24.000 euro annui, al 14%**)

**Contributo integrativo** a carico del giornalista, con diritto di rivalsa sul committente, **a decorrere dal 1/01/2020, elevato dal 2% al 4% del reddito “lordo”**. L’incremento dei 2 punti percentuali andrà per metà (1%) automaticamente ad incrementare il montante previdenziale e per l’altra metà (1%) ad interventi di welfare (previa delibera da sottoporre all’approvazione ministeriale).

**Contributo di maternità** a carico del giornalista (nel 2025 pari a euro 25,00 annui)

**Contributo aggiuntivo** facoltativo a carico del giornalista (pari almeno al 5% del reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali)

# CONTRIBUTO MINIMO ANNUALE

<b>Tipo contributo</b>	<b>Più di 5 anni di anzianità professionale</b>	<b>Meno di 5 anni di anzianità professionale</b>	<b>Titolari di trattamento pensionistico diretto</b>
<b>Contributo Soggettivo</b>	<b>301,05</b>	<b>150,53</b>	<b>150,53</b>
<b>Contributo Integrativo</b>	<b>100,35</b>	<b>50,18</b>	<b>100,35</b>
<b>Contributo di maternità</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Totale contributo minimo 2025</b>	<b>426,40</b>	<b>225,71</b>	<b>275,88</b>

# Adempimenti e scadenze per i liberi professionisti dal 1/01/2000

- Entro il 31 luglio di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto;
- Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti;
- Entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell'eventuale saldo (12% + 4% e, per i pensionati 6% + 4%).

# Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti

## A) Versamento a mezzo modello f24/Accise

*I versamenti con modello F24/Accise possono essere effettuati avvalendosi di intermediari abilitati oppure direttamente dai contribuenti con modello cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti per la riscossione, ovvero con modalità telematiche (obbligatorie per i titolari di partita IVA).*

# Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti

## A) Versamento a mezzo modello f24/Accise

- ENTE: indicare la lettera "|P|\_|" (allineata a sinistra);
- Provincia: non valorizzare "|\_|\_|" (lasciare in bianco);
- Codice Tributo: utilizzare uno dei codici di cui al successivo punto 4),
- Codice Identificativo (valido per tutti): **22222** (5 cifre). L'Agenzia identificherà l'iscritto tramite il codice fiscale che va obbligatoriamente indicato sul Modello;
- Mese (MM): indicare sempre con **"01"**
- Anno (AAAA): per i codici da G001 a G007: indicare l'anno al quale si riferisce il debito; per pagamenti rateali (codice G00R) indicare l'anno in cui viene concessa la rateizzazione (riportato sulla lettera con la quale l'Istituto trasmette il piano di ammortamento del debito);
- Importi da versare: indicare la cifra che si versa, che non può essere di segno negativo.

# Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti

## A) Versamento a mezzo modello f24/Accise

CODICE TRIBUTO	Descrizione	PERIODICITA'
G001	“Gestione d.lgs.103/96 – contributi minimi in acconto”	MM/AAAA
G002	“Gestione d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo unica soluzione”	MM/AAAA
G003	“Gestione d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo a rate”	MM/AAAA
G004	“Gestione d.lgs.103/96 – contributi da versare anni pregressi”	MM/AAAA
G005	“Gestione d.lgs.103/96 – sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi ex art. 9 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997”	MM/AAAA
G006	“Gestione d.lgs.103/96 – interessi di mora”	MM/AAAA
G007	“Gestione d.lgs.103/96 – sanzioni per ritardata e infedele comunicazione ex art. 10 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997”	MM/AAAA
G00R	“Gestione d.lgs.103/96 – rata debito rateizzato”	MM/AAAA

# Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti

## **B) Bonifico Bancario (anche on line)**

Intestato a INPGI

Istituto: Banco BPM

Coordinate IBAN: **IT 60 D 05034 11701 000000002907**

**Specificando nella causale del bonifico:**

### **1) Tipologia del versamento**

AC : acconto

SU : saldo in unica soluzione

S1 : 1^ rata del saldo

S2 : 2^ rata del saldo

S3 : 3^ rata del saldo

R : pagamento rata di un debito rateizzato

### **2) Anno di riferimento del pagamento**

**3) Codice iscritto** (denominato anche codice utente o numero di iscrizione o numero di posizione) **o in alternativa codice fiscale.**

# SANZIONI

## Liberi Professionisti

- *Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l'applicazione delle sanzioni civili pari al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 5,5 punti, fino al 40% dei contributi non corrisposti. Raggiunto tale massimale decorrono gli interessi di mora;*
- *Il ritardo nel pagamento dei contributi, se conseguente ad indebiti versamenti effettuati da Committenti in favore di altro Ente previdenziale, comporta una sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo, maggiorata di 1 punto percentuale.*

Collaborazioni Coordinate e  
Continuative

e

Prestazioni libero  
professionali o occasionali

I giornalisti che, nell'anno di riferimento, hanno percepito solo ed esclusivamente compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:

- Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche “occasionalì” entro la fine dell'anno:

**NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL  
CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO**

- Se prevedono, invece, di effettuare collaborazioni giornalistiche “occasionalì” entro la fine dell'anno:

**SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO  
MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30  
SETTEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO**

(e ad assolvere gli altri adempimenti successivi)

I giornalisti che, nell'anno di riferimento, in aggiunta ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno percepito redditi derivanti da prestazioni occasionali:

**SONO TENUTI AD ASSolvere I VARI  
ADEMPIMENTI PREVISTI PER I LIBERI  
PROFESSIONISTI**

(Versamento del contributo minimo a titolo di acconto entro il 31 luglio, comunicazione dei redditi professionali entro il 30 settembre dell'anno successivo e versamento dell'eventuale saldo entro il successivo 31 ottobre)

# Anzianità Contributiva

**Il versamento del contributo soggettivo comporta - a decorrere dal 1/01/2013 (per i co.co.co. già dal 1/01/2009) - il riconoscimento di una anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l'eventuale contributo aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 4, del Regolamento - non risulti inferiore al contributo calcolato sul reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2025, reddito pari quindi a 18.555,00 euro).**

# La contribuzione non obbligatoria

- RISCATTO
- RICONGIUNZIONE
- CONTRIBUTI VOLONTARI
- CONTRIBUTI FIGURATIVI

# RISCATTO

## Il GIORNALISTA può riscattare:

- Corsi di studi universitari; i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca);
- Periodi di collaborazione giornalistica **collaborazione coordinata e continuativa, di natura giornalistica, risultanti da documenti di data certa**, svolti - in costanza di iscrizione all'Albo dei giornalisti - in epoca precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tali periodi sono riscattabili per un massimo di 5 anni.
- Periodo di servizio militare;
- Periodi di praticantato riconosciuti dall'Ordine.

I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto

Gli oneri del riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero ratealmente, fino a 120 rate mensili (importo minimo rata = 100 euro)

# ***Costituzione rendita vitalizia reversibile***

- **I periodi di co.co.co. successivi al 1/01/2009, per i quali sia stata omessa la contribuzione e siano intervenuti i termini prescrizionali, possono essere riscattati dal committente o dal giornalista.**
- **L'onere del riscatto è maggiorato del 10%.**

# RICONGIUNZIONE I.45/90

- I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione presso l'Inpgi dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria. Deve riguardare tutte le contribuzioni versate in altre gestioni;
- Nessun onere per l'interessato;
- I contributi trasferiti, maggiorati degli interessi di legge (4,5% annuo), vanno ad incrementare il montante individuale dall'anno di presentazione della domanda.
- L'operazione è irrevocabile.

# Ricongiunzione L. 45/1990

- All'atto della richiesta il giornalista deve risultare iscritto attivo all'INPGI e deve risultare aver cessato l'obbligo assicurativo nell'altro ente.
- Dopo il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia nel sistema generale (attualmente 67 anni), la richiesta può essere prodotta all'ente in cui risultino versati almeno 10 anni di contributi effettivi.

# CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il GIORNALISTA, qualora cessi l'attività lavorativa che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione all'INPGI, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari.

# CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

## Incompatibilita'

- COLLABORATORI SOGGETTI A CONTRIBUZIONE IN ALTRI REGIMI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI
- RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE

# CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è corrisposta dall'INPGI l'indennità di maternità, di paternità o il congedo parentale e la DIS-COLL sono accreditati i contributi assicurativi figurativi ai fini sia del diritto che della determinazione della misura della pensione.

# PRESTAZIONI

## INPGI

# PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- Pensione di vecchiaia
- Pensione di inabilità
- Pensione supplementare e Supplemento di pensione
- Pensione ai superstiti
- Indennità di maternità
- Congedo parentale (co.co.co.)
- Degenza ospedaliera (co.co.co.)
- Malattia e A.N.F. (co.co.co.)
- trattamento in caso di infortunio in ambito professionale (co.co.co.)
- trattamento di disoccupazione (co.co.co.)

# PENSIONE DI VECCHIAIA

## REQUISITI DI ACCESSO

- Per i giornalisti iscritti all'INPGI è richiesto il requisito di 66 anni di età, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione.
- Il pensionamento può essere anticipato anche a 63 anni sempre con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l'ammontare della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. (Assegno sociale anno 2025 € 7.002,97 X 1,5 = 10.504,45).
- Il giornalista matura il diritto alla pensione, a prescindere dall'età anagrafica, con una anzianità contributiva INPGI non inferiore a 40 anni. (importo soglia minimo 1,5 volte A.S.)

# PENSIONE DI INABILITA'

L'assicurato ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età quando:

- è riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;
- risultano versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione, oppure almeno 15 anni di contribuzione;
- è intervenuta la cessazione effettiva dell'attività lavorativa giornalistica.

La misura della pensione non può essere inferiore a quella calcolata con 20 anni di contribuzione (l'eventuale integrazione ai 20 anni è riassorbibile in caso di liquidazione di ulteriori pensioni a carico di altri enti).

# PENSIONE SUPPLEMENTARE

## REQUISITI DI ACCESSO

- Spetta agli iscritti che, al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, non hanno perfezionato il requisito contributivo per una pensione autonoma (20 anni), purché già titolari di un trattamento diretto a carico di altra Gestione previdenziale obbligatoria;
- Spetta anche in caso di inabilità totale alla professione, in assenza dei requisiti contributivi per la pensione di inabilità, purché già pensionato di inabilità/invalidità da altro ente;
- La decorrenza della pensione supplementare è fissata al mese successivo alla richiesta.

# SUPPLEMENTO DI PENSIONE

## REQUISITI DI ACCESSO

- Spetta ai pensionati che, dopo il conseguimento del trattamento di pensione, continuano a svolgere l'attività lavorativa giornalistica (Co.Co.Co. o liberi professionisti) con il versamento dei contributi all'INPGI.
- Devono essere trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o dall'ultima liquidazione del supplemento.
- La decorrenza del supplemento è fissata al mese successivo alla richiesta.

# PENSIONE AI SUPERSTITI

## REQUISITI DI ACCESSO

- Spetta ai superstiti in caso di morte del giornalista pensionato (pensione di reversibilità) ovvero assicurato (pensione indiretta) qualora risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione, ovvero almeno 15 anni di contribuzione in qualsiasi epoca.

# PENSIONE AI SUPERSTITI

I superstiti aventi diritto alla pensione sono i seguenti:

- coniuge anche se legalmente separato;
- coniuge divorziato solo se titolare di assegno di mantenimento;
- figli minorenni;
- figli maggiorenni studenti (per tutta la durata del corso legale di laurea, non oltre il 26° anno d'età) o totalmente inabili al lavoro ed a carico del de cuius al momento del decesso;
- in mancanza di coniuge e figli, la pensione spetta ai genitori ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro a carico del de cuius al momento del decesso;
- in mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili al lavoro ed a carico del de cuius al momento del decesso.

# PENSIONI AI SUPERSTITI

- La pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti percentuali:
  - a) 60% al coniuge o parte dell'unione civile;
  - b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
  - c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
  - d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.
- La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

# CUMULO e TOTALIZZAZIONE

**Dlgs n.42/2006 e art.1, c.195, Legge n. 232/2016**

L'iscritto che sia titolare di più posizioni assicurativa in diversi enti o gestioni previdenziali può richiedere un unico trattamento di pensione, costituito dalla somma delle quote di pensione maturate presso i diversi enti e gestioni, purché dalla somma dei periodi contributivi non coincidenti risulti perfezionato il diritto a pensione.

Valgono anche i periodi contributi versati nei Paesi dell'UE e/o negli altri Paesi esteri convenzionati, purché tali periodi siano pari o superiori a 12 mesi.

I requisiti di età e contributivi da perfezionare sono quelli previsti nel sistema generale (legge Fornero).

# REQUISITI

## PENSIONI IN CUMULO:

**Pensione di vecchiaia** -. 67 anni di età e 20 anni complessivi di contribuzione;

**Pensione anticipata** – a prescindere dall'età, 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva (un anno in meno per le donne). La pensione decorre dopo una finestra di 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti;

Il requisito contributivo della pensione anticipata può essere ridotto a soli 41 anni per uomini e donne nei casi di lavoro precoce e/o usurante.

**Le pensioni indirette e di inabilità** seguono la normativa dell'ente istruttore (ente di ultima iscrizione).

# CUMULO e TOTALIZZAZIONE

## MISURA

**LA MISURA DELLA PENSIONE IN CUMULO** è determinata, per ogni gestione coinvolta, in base alla propria normativa di calcolo (retributivo, contributivo o misto).

**LA MISURA DELLA PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE** è determinata, per ogni gestione coinvolta, in base al sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/95, fatte salve le gestioni in cui risulti eventualmente perfezionato un diritto a pensione autonomo.

# INDENNITA' UNA TANTUM

*art. 28 del Regolamento*

## A CHI SPETTA:

Agli iscritti (Co.Co.Co. e Libero Professionisti) che al compimento dell'età pensionabile non hanno maturato un diritto autonomo alla pensione;

Ai superstiti che non hanno maturato il requisito contributivo per la liquidazione della pensione;

## IMPORTO:

È pari ai contributi soggettivi versati maggiorati degli interessi legali;

# INDENNITA' UNA TANTUM

## art. 28 del Regolamento

**A decorrere dal 11 Ottobre 2019**, viene esclusa la possibilità di chiedere l'UNA TANTUM:

1) per coloro i quali abbiano maturato presso l'INPGI una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2024 pari a 3.473,66 euro annui).

Si precisa che gli iscritti che hanno maturato una pensione supplementare sono coloro i quali risultano già titolari di un trattamento diretto ovvero abbiano una posizione assicurativa in altre Gestioni previdenziali (Inps, ex Inpgi 1, ecc) tale da consentire la liquidazione di una pensione diretta, anche se futura.

2) per coloro che si avvalgono della facoltà del pensionamento pro-rata;

3) per coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiunzione L. n.45/90.

Il Servizio Contributi e Prestazioni  
verificherà dal Casellario se i giornalisti  
hanno maturato 20 anni utili ad una  
pensione, anche in cumulo.

# Indennità di maternità Libero professionista

Adeguamento del Regolamento al T.U. di tutela e sostegno della maternità (D.Lgs. N. 151/2001).

# PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONISTI

PRESTAZIONE	A CHI SPETTA	DURATA
INDENNITA' DI MATERNITA'/ PATERNITA'	Alle giornaliste <b>iscritte</b> come libero professionista al momento della nascita del diritto ( <u>2 mesi precedenti il parto</u> ). L'indennità può spettare al padre che svolga attività giornalistica libero professionale, regolarmente iscritto all'Istituto, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della stessa o di abbandono del figlio.	<b>5 mesi:</b> ➤ <b>2 mesi prima del parto</b> ➤ <b>3 mesi dopo del parto</b>
INDENNITA' DI ADOZIONE- AFFIDAMENTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	Alla madre o al padre <b>iscritti</b> al momento dell'ingresso in famiglia dell'adottato/affidato che non abbia superato i 6 anni d'età nel caso di adozione nazionale e sino al compimento della maggiore età nel caso di adozione/affidamento internazionale	<b>5 mesi dalla data di ingresso in famiglia</b>
INDENNITA' DI ABORTO	Alle giornaliste la cui gravidanza si è interrotta per motivi spontanei o terapeutici	➤ <b>5 mesi qualora l'aborto avvenga <u>dopo il 6° mese di gravidanza</u></b> ➤ <b>1 mese qualora l'aborto avvenga <u>dopo il 3° mese di gravidanza</u></b>

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>CALCOLO INDENNITA'</b> <b>Libero Professionisti</b>	<b>TERMINI</b> <b>DI DOMANDA</b>
<b>INDENNITA'</b> <b>DI MATERNITA'</b>	<b>80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento</b>	<b>A partire dal 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data del parto</b>
<b>INDENNITA'</b> <b>DI ADOZIONE-</b> <b>AFFIDAMENTO</b> <b>NAZIONALE E</b> <b>INTERNAZIONALE</b>	<b>80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento</b>	<b>Entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato</b>
<b>INDENNITA'</b> <b>DI ABORTO</b>	<b>80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento o 80% di 1/12 (nel caso di aborto dopo 3° mese)</b>	<b>Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data dell'aborto</b>

# MATERNITA' LIBERO PROFESSIONISTI

La maternità a rischio, cioè in presenza di ***gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose***, comporta il pagamento anche del periodo precedente il bimestre antecedente il parto.

La somma della maternità a rischio e dell'indennità di maternità ordinaria, non può comunque eccedere il massimale stabilito annualmente. Per l'anno 2025 il massimale è stato fissato in 29.807,96 euro, mentre l'importo minimo della prestazione è pari a 5.961,59 euro.

L'indennità di paternità, calcolata con le medesime regole dell'indennità di maternità, viene riconosciuta in caso di assenza o impedimento della madre.

# Indennità di maternità/paternità Co.co.co.

## • A chi spetta

Alle giornaliste, non pensionate e non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatorie, in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima del parto o 1 mese prima il parto) risultino DOVUTE almeno 1 mensilità di contribuzione.

### AUTOMATISMO PRESTAZIONI

#### Durata

5 mesi di cui: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo ovvero, previo rilascio di certificazione medica, 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto.

***In alternativa, è riconosciuta alle giornaliste la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro***

## • **Ulteriori casi di tutela**

- L'indennità di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento per un periodo di 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia.
- In caso di adozione del minore di nazionalità straniera, fermo restando la durata massima, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva
- In caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il compimento del 6° mese, l'indennità viene corrisposta in misura intera.

- **Termini della domanda**

La domanda di maternità può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile.

# Indennità di congedo parentale

## ▪ A chi spetta:

Ai co.co.co che abbiano titolo all'indennità di maternità anche nei casi di adozione e affidamento, con rapporto di lavoro in atto.

## ▪ Durata:

Per ogni bambino si ha diritto ad un periodo di 3 mesi di congedo, da fruire in modo continuativo o frazionato, entro il 12° anno di vita del bambino o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato (non oltre la maggiore età).

# Degenza ospedaliera in caso di ricovero ospedaliero

- **A chi spetta:**

ai soli giornalisti parasubordinati iscritti all'INPGI non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

- **Requisiti:**

Nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero deve risultare almeno 1 mese di contribuzione intera all'INPGI (contributo del 2 % per prestazioni temporanee).

# Indennità di malattia (Co.co.co.)

- **A chi spetta:**

ai soli giornalisti parasubordinati iscritti alla gestione INPGI non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

ANNO	Massimale legge 335/95	INDENNITA' GIORNALIERA DI DEGENZA OSPEDALIERA		
		8%	12%	16%
		da 3 a 4 mesi	da 5 a 8 mesi	da 9 a 12 mesi
2025	120.607,00	26,22	39,34	52,45

ANNO	Massimale legge 335/95	INDENNITA' GIORNALIERA DI MALATTIA		
		4%	6%	8%
		da 3 a 4 mesi	da 5 a 8 mesi	da 9 a 12 mesi
2025	120.607,00	13,11	19,67	26,22

# ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

# A chi spetta

- Dal 1° gennaio 2009 l'ANF è riconosciuto esclusivamente ai Co.Co.Co. non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e che non siano pensionati.
- A decorrere dal 1/03/2022, con l'istituzione dell'Assegno Unico Universale, sono esclusi dall'ANF i nuclei familiari con figli, che rientrano nella nuova prestazione erogata dall'INPS.

# REQUISITI

I Co.Co.Co hanno diritto all'assegno quando almeno il 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio sia costituito da redditi derivanti da Co.co.co. O eventualmente lavoro dipendente e Co.co.co.

# Domanda

- La domanda va presentata direttamente all'Istituto entro cinque anni dalla maturazione del diritto all'assegno per il nucleo familiare (termine di prescrizione).

# REGIME ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI PER I CO.CO.CO.

Escluso l'obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti dell'INAIL, dal 1/11/2019, ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa viene attribuita la copertura assicurativa per infortuni professionali

# INFORTUNI

## Evento Assicurato:

Infortunati sul lavoro (non extra professionali) – compresi infarto del miocardio e ictus cerebrale.

Necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che attesti che l'infornio è avvenuto sul luogo di lavoro ovvero in itinere.

Beneficiari: Co.Co.Co. Con compenso annuo non inferiore a 3.000 euro lordi.

Premio assicurativo: interamente a carico del committente - è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a **6,00 euro mensili** per ogni collaboratore.

**L'obbligo assicurativo è entrato in vigore dal 1° novembre 2019.**

## **Termini e modalità della domanda:**

Entro 3 gg. denuncia all'INPGI

**Prescrizione:** 2 anni

## **Calcolo dell'indennità:**

a) per caso di morte: 46.000,00 euro;

b) per caso di invalidità permanente totale: 54.000,00 euro;

c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all'importo dell'invalidità permanente totale, in base alla percentuale riscontrata di riduzione della capacità lavorativa generica

## **Maggiorazioni in casi di morte:**

- 20% entro 30 anni di età;
- 50% tra 31 anni e 40 anni di età;
- 30% tra 41 anni e 55 anni di età
- 10% per coniuge e ciascun figlio minore

## **Maggiorazioni in casi di invalidità permanente totale:**

- 50% entro 30 anni di età;
- 30% tra 31 anni e 40 anni di età;
- 20% tra 41 anni e 55 anni di età
- 10% per coniuge e ciascun figlio minore

# INDENNITA' DIS-COLL

Ai collaboratori coordinati e continuativi:

- A) iscritti in via esclusiva all'INPGI
- B) non pensionati e privi di partita IVA
- C) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (co.co.co.)

# INDENNITA' DIS-COLL

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla **metà dei mesi di contribuzione** presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso, fino ad una durata massima di **12 mesi**.

# INDENNITA' DIS-COLL

L'indennità di disoccupazione è pari **al 75% del reddito medio mensile** quando detto reddito è inferiore a 1.425,21 euro (rivalutato annualmente). Se il reddito medio mensile è superiore a tale importo l'indennità è aumentata del 25% della parte eccedente tale limite fino al massimo di euro 1.550,42

## **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, a pena di decadenza.

## **DECORRENZA**

Ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro;

- dal giorno successivo la presentazione della domanda di disoccupazione, per le domande presentate oltre l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto

**La fruizione dell'indennità dal 2022 comporta l'accredito della contribuzione figurativa.**